

2011/252/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 aprile 2011, che consente agli Stati membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acido ascorbico, ipconazolo, spiromesifen, topramezone e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 [notificata con il numero C(2011) 2668] Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 27/04/2011 pag. 0011 - 0012

Decisione di esecuzione della Commissione

del 26 aprile 2011

che consente agli Stati membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acido ascorbico, ipconazolo, spiromesifen, topramezone e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134

[notificata con il numero C(2011) 2668]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/252/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda dalla Citrex Nederland BV relativa all'iscrizione della sostanza attiva acido ascorbico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE della Commissione [2] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2007 il Regno Unito ha ricevuto una domanda dalla Kureha GmbH relativa all'iscrizione della sostanza attiva ipconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/20/CE della Commissione [3] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'aprile 2002 il Regno Unito ha ricevuto una domanda dalla Bayer CropScience AG relativa all'iscrizione della sostanza attiva spiromesifen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/105/CE della Commissione [4] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(4) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel maggio 2003 la Francia ha ricevuto una domanda dalla BASF SE relativa all'iscrizione della sostanza attiva topramezone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/850/CE della Commissione [5] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(5) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'agosto 2008 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda dalla Enhold B.V. relativa all'iscrizione della sostanza attiva Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/599/CE della Commissione [6] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere

ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(6) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare in merito alla valutazione dettagliata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari prescritta dalla direttiva.

(7) Gli effetti di dette sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i rispettivi progetti di relazione di valutazione in data 10 settembre 2007 (acido ascorbico), 29 maggio 2008 (ipconazolo), 9 marzo 2004 (spiromesifen), 26 luglio 2007 (topramezone) e 3 novembre 2009 (Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134).

(8) In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. Per questo motivo, l'esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con le decisioni della Commissione 2009/579/CE [7] (acido ascorbico) e 2009/311/CE [8] (topramezone).

(9) Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l'esame dei fascicoli possa essere proseguito. Il processo di valutazione e di decisione in relazione all'eventuale iscrizione delle sostanze acido ascorbico, ipconazolo, spiromesifen, topramezone e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 nell'allegato I della direttiva dovrà essere completato entro 24 mesi.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti acido ascorbico, ipconazolo, spiromesifen, topramezone o Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 fino al 30 aprile 2012.

Articolo 2

La presente decisione scade il 30 aprile 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2011.

Per la Commissione

John Dalli

Membro della Commissione

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

[2] GU L 282 del 26.10.2005, pag. 18.

[3] GU L 1 del 4.1.2008, pag. 5.

[4] GU L 43 del 18.2.2003, pag. 45.

[5] GU L 322 del 9.12.2003, pag. 28.

[6] GU L 193 del 22.7.2008, pag. 14.

[7] GU L 198 del 30.7.2009, pag. 80.

[8] GU L 91 del 3.4.2009, pag. 25.

